



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I

SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Fasc.2.2/4

Cod. 11LAV01/2026

Fermo, li (data del protocollo)

Spett.le

Inviata a mezzo piattaforma telematica

Ditta Invitata

OGGETTO:	SUA p/c del Comune di Massa Fermana
	PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs.36/23, per l'affidamento dei LAVORI denominati:
	“Lavori di RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 24 AGOSTO, 26 E 30 OTTOBRE 2016”
	Valore complessivo dell'appalto: € 639.217,19 + IVA di cui: - € 624.204,04 per importo netto dei lavori, di cui € 228.846,26 oltre IVA, quale importo presunto del costo della manodopera; - € 15.013,15 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; CUP C23C20000030001 - CIG: BB0468CC67 Sisma 2016 – O.C.S.R. N. 56 DEL 10/05/2018 e O.C.S.R. N. 109 DEL 23/12/2020 Finanziamento dell'intero progetto (€ 854.000,00) Ordinanza Commissariale Sisma n. 2708 del 06/05/2025.
	Scadenza presentazione offerte: 27 aprile 2026, ore 13:00

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 14 del 23-02-2026 del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Massa Fermana, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 3199|23/02/2026 ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 50, comma1, lett. c), del D.Lgs. 36/23 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024, (di seguito anche Codice dei contratti o semplicemente Codice) e nel rispetto dei principi e delle disposizioni richiamate dall'art. 48 del Codice, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, dell'O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 e O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020, la Spett.le Vs. è invitata a partecipare, secondo le modalità di seguito specificate, alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

1. PREMESSE

Stazione Unica Appaltante

SUA Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello, 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: provincia.fermo@emarche.it

Ente committente

Comune di Massa Fermana (FM)
Via Garibaldi, 60 - cap. 63834
C.F.: 00380940445
P.IVA: 00380940445
Pec: protocollo.massafermana@pec.it

Descrizione sommaria dei lavori

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati **"RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 24 AGOSTO, 26 e 30 OTTOBRE 2016"**.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

Criteri Minimi Ambientali (CAM) il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 ed in vigore dal 4 dicembre 2022, pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>) e del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), come da elaborato progettuale denominato: "RES_Relazione di sostenibilità".

L'incarico per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, dei lavori in oggetto, è stato affidato all'architetto Michele Schiavoni, P.Iva 01780420434.

Il progetto esecutivo è stato verificato dal RUP Geom. Simone Perroni, unitamente all'Ing. Giovanni Verdicchio, ai sensi dell'art. 41, comma 3, e allegato I.7 del Codice, come da atti in data 24/09/2024 e validato dal RUP in data 24/09/2024 giusta verbale n. 7/2024 ai sensi del comma 4 dello stesso art. 41.

Con DGC n. 70 del 02/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento.

Luogo e termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di Massa Fermana (FM) (Codice NUTS ITI35 – Codice ISTAT 109011).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, come da progetto, è fissato in **giorni 365** (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal capitolato.

Secondo l'art. 17, comma 8, del D.lgs.36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.lgs 36/2023.

CIG: BB0468CC67 - CUP C23C20000030001 - CPV: 45454000-4 - Codice ATECO: 41.20.00

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il geom. Simone Perroni, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, del Comune di Massa Fermana, tel.: 0734 760127 ; e-mail ufficiotecnico@comunemassafermana.it , PEC protocollo.massafermana@pec.it ,

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di Affidamento (RPA), ex art. 15, comma 4, del Codice è l'Arch. Catia Stifani, Funzionario tecnico del Servizio Appalti – Contratti - SUA della Provincia di Fermo, tel. 0734/232279, e-mail: catia.stifani@provincia.fm.it.

Si precisa che i compiti per i quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità tecniche, ivi compresa l'eventuale verifica della congruità dei costi della manodopera e dell'offerta nonché dell'equivalenza dei CCNL, saranno di competenza del RUP, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo studio, la verifica e la valutazione degli elementi di natura prettamente tecnica.

Il Direttore dei lavori ex art. 114 è del Codice, è l'Arch. Michele Schiavoni.

Finanziamento

Il presente appalto è finanziato per complessivi €. 854.000,00, come segue: interamente con i fondi stanziati per la ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dell'O.C.S.R. n. 2708 del 06/05/2025.

Presidio di Alta Sorveglianza

Il presente affidamento ha un importo inferiore ad €. 1.000.000,00 e pertanto in applicazione dell'art. 32 del d.l. n. 189/2016 e dell'art. 4, del Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 21 luglio 2023, si procederà alla trasmissione all'USR Marche tramite il sistema Sismapp della presente lettera di invito, di tutti gli atti di gara, del conseguente provvedimento di aggiudicazione e delle determinazioni a contrattare a seguito della loro adozione e pubblicazione.

Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

Per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. **Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel Disciplinare telematico e nel relativo Timing di gara.**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare ed al Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non

corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplinare telematico*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel Timing di gara

Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Disciplinare telematico*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla stessa Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il **gestore Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR)** al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

Durata del procedimento

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 4 (quattro) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.36/2023;

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta comunale n. 70 del 02/12/2025 riapprovato per alcuni elaborati con Determinazione del Comune n. 14 del 23/02/2026 e con Decreto del direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma n. 761 del 11/02/2025. Verificato e validato come in premessa.
- 2) Lettera d'invito e modulistica, Disciplinare telematico, Timing di gara approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane n. 51 RS (RG n. 179) del 13/03/2026.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1) e 2) è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL e sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

- 3) "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link <https://sisma2016.gov.it/2018/02/09/protocollo-quadro-di-legalita/> la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione "Chiarimenti", entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti", ossia entro le ore **13:00 del 16 aprile 2026**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione "Doc. Gara - Allegati" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento, che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito tra la "Documentazione amministrativa".

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, la SUA provvederà ad acquisire la risposta dal RUP del Comune Committente nei tempi occorrenti.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma e di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative agli atti recettizi (es. esclusione, aggiudicazione, attivazione del soccorso istruttorio, richiesta di chiarimenti o giustificazioni ecc...) avvengono utilizzando il domicilio digitale registrato sulla PAD o, in caso di malfunzionamento della piattaforma, al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 ed acquistano efficacia con la consegna al predetto domicilio; per gli operatori economici transfrontalieri, dette comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha *"l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese"* il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Ini PEC alla destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- ricadono sull'operatore *"inadempiente"* le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE a seguito degli eventi sismici 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" nel Comune di MASSA FERMANA, sulla base del Progetto Esecutivo di cui al precedente § 2.1 posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto il RUP del Comune ha ritenuto che i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Il Comune committente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad € **639.217,19** come di seguito declinato:

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO IVA esclusa	Ribassabile/non ribassabile
1	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA di cui manodopera	€ 624.204,04 € 228.846,26	RIBASSABILE non ribassabile (*)
2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 15.013,15	NON RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2]	€ 639.217,19	

Il prezziario regionale utilizzato per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è quello denominato Prezziario Regione Marche lavori pubblici, anno 2025, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1023 del 30/06/2025;

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 228.846,26, come da Elaborato progettuale denominato: Tav. "IM – Incidenza manodopera".

(*) Per quanto prescritto dell'art. 41, comma 14 del Codice, i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. **Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica.**

N.B. 1:

(*) Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che i C.C.N.L. applicabili al personale dipendente impiegato per il presente appalto sono:

- il CCNL contratto nazionale edilizia industria siglato in data 21/02/2025, **codice F012 – edili: industrie e cooperative**;
- il CCNL lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti siglato in data 01/06/2024, **codice C011 - settore Metalmeccanica Industria e installazione impianti**, in quanto le lavorazioni afferenti la categoria scorporabile OG11 sono differenti da quella prevalente ed appartengono a categorie omogenee di valore complessivamente superiore al 30% del totale dei lavori.

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal predetto contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Gli operatori economici possono indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. **In tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo.**

N.B. 2: Art 3 all'Allegato I.01 del Codice (Presunzione di equivalenza):

Comma 1. *Ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinente il medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.*

Comma2: **Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012; F015; F018.**

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice e dell'allegato II.12, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza %	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento (*)
Edifici civili ed industriali	OG1	II	421.137,32 €	65,88%	Prevalente	Max 50%	NO

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	22.845,94 €	3,58%	Scorporabile	100%	NO
Impianti Tecnologici	OG11	I	195.233,93 €	30,54%	Scorporabile	100%	NO

(*) ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, per il presente contratto, concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento;

N.B. 3:

Gli importi ascritti dei lavori contengono la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza inclusa, quantificati in € 15.013,15 e comunque non soggetti a ribasso.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice e art. 24 del CSA un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a **"misura"**, come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7 ed all'art. 1.3 del CSA.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento del 30% per lavorazioni eseguite calcolate rispetto all'importo contrattuale. Saldo a conclusione dei lavori.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ed, in ossequio al *milestones* inerente l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 60 comma 2, lett. a) del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o diminuzione, del costo delle opere superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base di gara, i singoli prezzi delle lavorazioni sono aggiornati in misura pari al 90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater, elaborati dall'ISTAT (art. 60, comma 3, lett.a)). L'allegato II.2-bis del Codice disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto (art. 60, comma 4-quater).

In relazione alle regole per il calcolo della variazione dei prezzi, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, art. 2.29.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il tempo utile per ultimare tutti i **lavori** compresi nell'appalto è fissato in **365 (trecentosessantacinque)** gg. naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.14 al Codice.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 1.7 del CSA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tabella 1

Importo totale appalto	€. 639.217,19
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€. 127.843,44
Valore globale stimato ex art. 14, comma 1, lett. a)	€. 767.060,63

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara **ESCLUSIVAMENTE** i **soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito tramite PEC**, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che gli operatori economici destinatari della presente lettera d'invito sono stati individuati dal Comune di **Massa Fermana** selezionandoli a seguito di avviso per manifestazione di interesse pubblicato per n. 15 gg. mediante la piattaforma certificata <https://www.acquistinretepa.it>. L'elenco è stato approvato con determinazione del Responsabile di Area n. 96 del 16/12/2025 del medesimo Comune.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, **pena l'esclusione**, la possibilità di partecipare in qualità di mandante. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 1:

È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'**esclusione**, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.2:

In relazione agli appalti aventi ad oggetto lavori su beni culturali individuati nelle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A dell'allegato II.12, gli offerenti singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice, secondo le prescrizioni che seguono ed in conformità a quanto previsto dal [Comunicato del Presidente Anac approvato dal Consiglio il 10 luglio 2024](#).

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori. In merito a tale condizione si precisa che:
 - se la quota di lavori sui beni culturali, affidata all'impresa cooptata è superiore a 150.000 euro, è sempre necessaria la **qualificazione SOA adeguata per classifica e categoria ai lavori da eseguire**;
 - se la predetta quota è inferiore a 150.000,00, l'impresa medesima, benché priva dell'attestazione

SOA, deve necessariamente essere in possesso **dei requisiti richiesti dall'art. 10 dell'Allegato II.18 del d.lgs. 36/2023.**

- e) nel caso in cui l'affidamento nel suo complesso sia superiore all'importo di euro 150.000, deve in ogni caso garantirsi, in capo all'aggiudicatario opportunamente qualificato, la presenza di **adeguata direzione tecnica per l'intero importo dei lavori ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 11 dell'Allegato II.18 del d.lgs. 36/2023, anche in relazione alla quota di competenza dell'impresa cooptata.**
- f) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- g) presentano un proprio DGUE e un proprio modello di domanda, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

La verifica dei requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi previsti dalla disciplina di riferimento, sarà effettuata dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane nel rispetto di quanto di seguito previsto.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

N.B.1:

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve altresì compilare, sottoscrivere ed allegare i modelli: *Dichiarazione titolare effettivo* e *Dichiarazione conflitto di interesse*

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
- se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.
- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo della presente lettera di invito.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B.2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

N.B.3:

Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui

l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata accettazione delle clausole contenute nel *"Protocollo quadro di Legalità"* sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza Invitalia Spa accessibile al seguente link <https://sisma2016.gov.it/2018/02/09/protocollo-quadro-di-legalita/> in particolare di quelle di seguito riprodotte, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. In particolare, l'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese", i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo

nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere,

- specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera
- locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Le medesime clausole saranno inserite altresì nel testo contrattuale ed accettate e sottoscritte dal/i contraente/i in sede stipula del contratto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Sono altresì **esclusi** dalla gara **gli operatori economici che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. **o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, in data antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte**, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

Il requisito deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, da tutti gli operatori economici impiegati nell'appalto, quindi anche da subappaltatori e imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito, la SUA consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://anagrafeesecutori.interno.gov.it/elenco/iscritti> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

FARE MOLTA ATTENZIONE l'operatore economico deve dichiarare di accettare i controlli previsti dall' *"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma"* sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della **patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008** ovvero il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

N.B.5:

L'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs., ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 27. **Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività indicate, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.** La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle circostanze individuate dal medesimo articolo 27. Ai sensi del comma 10, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai

lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. Inoltre, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1 dell'art. 27, ovvero nel caso di possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, oltre a specifiche sanzioni, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) si applica l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti saranno verificati mediante FVOE 2.0 in conformità alla delibera ANAC 262 del 20.06.2023. Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.** Ad istanza della SUA, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte presentate da operatori che non possiedono la qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

7.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- 1) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per attività coerenti con l'esecuzione del presente appalto tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del DM 154/2017.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la SUA acquisisce d'ufficio i documenti tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i requisiti generali (di cui al precedente § 6) compresa l'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e di idoneità professionale di cui al precedente § 7.1, **devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento, ivi compresi ausiliari e subappaltatori.**

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- 1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell'Allegato II.12, dell'art. 133 del Codice e dell'Allegato II.18, l'operatore economico – fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice e di quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.18 del Codice - **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e degli artt. 4 e ss. dell'Allegato II.18 al Codice e in conformità alla tabella «A» al citato dell'Allegato II.12, ovvero:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza %	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG1	II	421.137,32 €	65,88%	Prevalente	Max 50%
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	22.845,94 €	3,58%	Scorporabile	100%
Impianti Tecnologici	OG11	I	195.233,93 €	30,54%	Scorporabile	100%

La comprova del requisito è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

N.B. 1:

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

N.B. 2:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

N.B. 2:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

In mancanza di attestazione SOA, solo con riferimento alla categoria **OG2 di importo inferiore a € 150.000,00**, l'operatore economico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, commi 4 e 5 del Codice dei Contratti, e dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, può dimostrare il possesso della/e qualificazione/i con le seguenti modalità:

- i. **aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per un importo non inferiore a quello posto a base di gara;**
- ii. **aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;** nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto i);
- iii. **possedere un'adeguata attrezzatura tecnica;**

In tal caso, la comprova dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'art. 99 del Codice nonché:

- quanto all'importo dei lavori analoghi, nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, mediante l'elenco dei lavori, corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori; nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, mediante l'elenco dei lavori, corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore dei lavori ovvero mediante l'elenco dei lavori corredato dalla copia dei contratti e delle relative fatture quietanzate o delle ricevute di pagamento;
- quanto al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente:
 - per le società di capitali, tramite copia dei bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere che il concorrente ha sostenuto nel quinquennio antecedente a tale data, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio, corredati della nota integrativa in formato pdf;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, tramite il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere che il concorrente ha sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio;
- quanto all'adeguata attrezzatura tecnica, mediante estratto del libro cespiti e ogni altro documento utile a dimostrare la disponibilità da parte dell'operatore economico dell'attrezzatura indicata.

N.B. 4:

Si precisa che:

- l'importo dei certificati di esecuzione da considerare è quello al netto dei subappalti;
- i certificati di esecuzione relativi a lavori che comprendono più categorie saranno considerati limitatamente all'importo della categoria OG 2;
- i certificati di esecuzione che prevedono la categoria OG 2 come scorporabile possono venir conteggiati, ma limitatamente all'importo della categoria medesima;
- anche per i lavori in corso di esecuzione, è richiesta la presentazione dei relativi certificati;
- il requisito in questione può essere soddisfatto anche dalla somma di più lavori appartenenti alla categoria medesima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: *solo per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia:*

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete - soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata, per la qualificazione di lavori, al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023) ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui ai precedenti paragrafi 7.1. (CCIAA, Albo...) e L'iscrizione/rinnovo/presentazione istanza all'Anagrafe degli esecutori devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 6.2.1) dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito descritto: in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

- Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- L'iscrizione/rinnovo/presentazione istanza all'Anagrafe antimafia degli esecutori e i requisiti di idoneità di cui al precedente paragrafo 7.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, commi 1 e 2, 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate che li costituiscono;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti:
 - i. se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (in altri termini il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (*c.d. cumulo alla rinfusa*);

- ii. per gli appalti che il consorzio esegue tramite la/le consorziata/e indicate in sede di gara come esecutrice/i, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio (divieto di cumulo alla rinfusa), essendo esclusa la possibilità di far ricorso all'avvalimento, anche intra consorziate o tra consorziata esecutrice e consorzio, per quanto disposto dall'art. 132 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane, ovvero un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice, ovvero una consorziata dei cui requisiti il consorzio si avvale, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE 2.0)**, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze o malfunzionamento del sistema, la SUA procederà ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta

8.1 ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al precedente § 3. Si ribadisce che in tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo. Questa dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110, del Codice in conformità all'allegato I.01.

8.2 Fermo restando quanto previsto al § 6 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice.

8.3 Trovano applicazione le disposizioni dell'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016".

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, per il presente contratto, concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni stabilite nel presente documento. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto c.d. "facoltativo" comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione mentre, in caso di subappalto c.d. "qualificante", si procederà **all'esclusione** del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione.

Il subappalto è consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza %	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG1	II	421.137,32 €	65,88%	Prevalente	Max 50% (1)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	22.845,94 €	3,58%	Scorporabile	100% (2)
Impianti Tecnologici	OG11	I	195.233,93 €	30,54%	Scorporabile	100% (2)

- 1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;*
- 2. Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, le lavorazioni scorporabili possono essere integralmente subappaltati*

Si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
- non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- l'affidatario del subappalto deve possedere l'iscrizione o avvenuta presentazione di domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, con data antecedente la presentazione della richiesta di autorizzazione;
- l'affidatario del subappalto deve possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 con punteggio non inferiore a quindici crediti**, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del citato art. 27;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- la verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
- in caso di subappalto c.d. "facoltativo", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne impedisce l'autorizzazione in sede di esecuzione;
- in caso di subappalto c.d. "qualificante", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta **esclusione** del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione;
- non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
- ai sensi dell'art. 2 e 30 all. II.12. del Codice, i requisiti relativi a tutte le categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria

prevalente e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le suddette lavorazioni scorporabili sono subappaltabili al 100% ad imprese qualificate nelle relative categorie;

- k) ai sensi dell'art.119, comma 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l) ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice e che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice;
- m) ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro o a questi equivalenti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- n) ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare
- o) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- p) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- q) trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 ed in vigore dal 4 dicembre 2022, pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>);

N.B. 1 –

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici derivanti dai CAM.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria.

12. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, **non** è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio. La facoltativa presa visione dei luoghi, effettuata nell'area in cui insisterà l'intervento, non sarà pertanto certificata dal Comune Committente.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori relativi alla ricostruzione pubblica, a seguito degli

eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle **esonerate dal pagamento del contributo** in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine **perentorio** previsto nel "TIMING DI GARA", ossia entro le h. **13:00** del giorno **27 aprile 2026** (27/04/2026 - ore 13:00) esclusivamente per via telematica, attraverso la PAD accessibile dal seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), D. Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare Telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

"Documentazione amministrativa"

"Offerta tecnica"

"Offerta economica"

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel "Disciplinare Telematico" e nel "Timing di gara".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte** con **firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del "Disciplinare Telematico".

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione le ulteriori dichiarazioni richieste in caso di avalimento), possono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione "*Doc. gara – Allegata*" concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo e quindi di firmarlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 16.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella cartella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 101, del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo le ore **13:00** del giorno **27/04/2026** non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il mancato riscontro alla richiesta della SUA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e dell'offerta tecnica¹, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **non sono sanabili** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara** le seguenti condizioni:
 - **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**
 - **le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**
 - **la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;**
 - **la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;**
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione** e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** (per esempio: il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza) ovvero di **condizioni di partecipazione alla gara** (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti e**

¹ In applicazione della giurisprudenza più recente che, fatta salvo il principio di immodificabilità delle offerte, ammette la rettifica di errori materiali o refusi commessi dal concorrente nella compilazione delle offerte tecniche ed economiche (cfr. *ex plurimis* Cons Stato, Sez. V, 06/05/2021, n. 3539; *idem* 27/3/2020, n. 2146; CGUE, Sez. VIII, 10/05/2017, causa C-131/16 *Archus*), la clausola è **stata rivista**, precisando che non tutte le carenze dell'offerta economica sono inemendabili ma solo quelle riferite al contenuto sostanziale. Vedasi art. 101, comma 3, del Codice.

comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);

- **la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;**
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;**
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

Ai fini della sanatoria, la SUA assegna al concorrente un **termine di giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di massimo di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 9 del Disciplinare telematico.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA", il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 "*Deposito telematico documentazione amministrativa*" del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene la documentazione di seguito riprodotta nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si riporta di seguito stralcio dell'art. 6 del Disciplinare Telematico

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere **firmata digitalmente** e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Documentazione Amministrativa", predisposta nella sezione denominata "Doc. gara - Amministrativa" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

N.B. E' onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto

caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore di ciascuna mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente Disciplinare i seguenti modelli:

- *Modello domanda di partecipazione;*
- *Dichiarazione Titolare Effettivo;*
- *Dichiarazione assenza conflitto di interessi;*

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello fornito (*Modello di domanda*), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e i CCNL applicati con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli sopra indicati. **In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo.** Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che il consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) partecipa in nome e per conto proprio. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà

La domanda è compilata e sottoscritta (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2 lett. b); c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono, compila il DGUE di cui all'art. 91 del Codice – messo a disposizione quale tab interna della Piattaforma di negoziazione – secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. Il DGUE così firmato dovrà essere caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare Telematico”.

Si richiama quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Dati inseriti dalla SUA

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (Attestazione SOA) di cui al par. 7.2.1 della presente lettera di invito.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello "Avvalimento"**, come parte integrante e sostanziale o comunque è necessario rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute.

In caso di ricorso al subappalto "si richiede, a pena di esclusione, la compilazione della sezione D

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario (o qualificante), **deve** dichiarare a **pena di esclusione** la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la **sezione D della Parte II del DGUE**. Detta sezione dovrà essere compilata anche laddove in possesso dei requisiti, intenda ricorrere al subappalto "facoltativo" pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare in questa sezione del DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 della presente lettera d'invito (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 3. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 4. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

ATTENZIONE In ottemperanza ai principi della fiducia e della buona fede codificati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a fornire ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità. Si rappresenta infatti che in adesione a recente giurisprudenza (cft. Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282) l'omissione non è irrilevante, potendo costituire uno degli elementi da cui ricavare l'inaffidabilità del concorrente.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione **INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE** e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 6.1.1) della presente lettera di invito;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.2.1) della presente lettera di invito;

N.B. 5 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tale sezione C non va compilata se il concorrente è in possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente paragrafo 6.2.1. Infatti, il possesso dell'attestazione SOA deve essere dichiarato nell'ambito della Parte II, sezione A - Informazioni sull'operatore economico, del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- oltre che dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti

16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1. Dichiarazioni integrative contenute nel modello di domanda

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **utilizzando l'allegato Modello di Domanda** con il quale:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
3. di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016;
4. di applicare i CCNL indicati dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (**si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela. Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice**);
5. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
6. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
7. i dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione mediante l'Allegato *Dichiarazione titolare effettivo*;
8. che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto al Comune Committente ed alla Stazione Unica Appaltante come da dichiarazione resa mediante l'Allegato *Dichiarazione conflitto di interesse*;
9. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **OPPURE** se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
10. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
11. di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
12. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune Committente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
13. di accettare il **"Protocollo quadro di Legalità"** sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della L. 190/2012) accessibile al seguente link:

ed in particolare le clausole di cui agli artt. 5 e 6 riportate al seguente § 16.3.3;

14. accetta le clausole di cui all'articolo 5 del **"Nuovo Accordo di Alta Sorveglianza"** sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Regione Marche, il Presidente della Regione Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A., e di seguito riportate al § 16.3.3.
15. accetta i controlli previsti dal **"Nuovo Accordo di Alta Sorveglianza"** sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
16. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
17. dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
18. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
19. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
20. dichiara di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
21. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei lavori richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;
22. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 ed in vigore dal 4 dicembre 2022, e del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), come da elaborato progettuale denominato: "RES_Relazione di sostenibilità", compreso l'impegno a svolgere il lavoro con le modalità previste nel progetto esecutivo, nel Capitolato e nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto;
23. **a pena di esclusione, dichiara di possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 con punteggio non inferiore a quindici crediti, OPPURE** di non essere tenuto, ai sensi del citato art. 27, comma 5, in quanto in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice;
24. dichiara di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 *"Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016"* e, in particolare, alla disciplina del cd. **badge di cantiere digitale**;
25. di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare (oppure) dichiara, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al _____% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti

motivazioni _____ (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento);

26. dichiara, ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice, di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
27. (in caso di operatori economici **non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
28. (in caso di operatori economici **ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. **Allega** una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
29. (in caso di operatori economici **non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
30. **disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso (Legge 18/10/2001 n. 383)** dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
31. in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
32. per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett.a) del medesimo Codice, **autorizza** la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni _____ di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate: _____;

N.B. 1

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria (Tar Lombardia Sez IV del 24/10/2024 n. 2882)

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva

alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli [artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199](#) e degli [artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013](#) in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo. **Si precisa che in tal caso, come nel caso di richiesta di accesso a documentazione non soggetta a pubblicazione nei predetti termini di cui all'art. 36, comma 1 e 2 del Codice, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006**

FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo. ee. presenti nella graduatoria finale (cfr. Tar Lombardia Sez IV del 24/10/2024 n. 2882; Tar Toscana Firenze sez IV del 25/09/2024 n. 1035).

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex [art. 116 del D. Lgs. 104/2016](#) notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal [Consiglio di Stato](#), (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato [sez. III, 16.02.2021 n. 1428](#)), **la SUA non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica (Tar Lombardia Ord. 2584 del 07/10/2024;) Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.** Resta in capo alla SUA l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della SUA in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

33. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito;
34. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5-bis di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal predetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai fini della verifica da parte della SUA del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
35. dichiara di sollevare la SUA Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;

36. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
37. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
38. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
39. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica;

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori e della percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione

16.3.3. Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

- a) *L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;*

- *b) Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;*
- *Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.*

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, che l'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese", i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.).».
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

16.3.4. Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

1. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;
2. per l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL**. Resta ferma l'applicabilità della presunzione di equivalenza di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 del Codice.

17. OFFERTA TECNICA

Entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA" (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica*) il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), a **pena di esclusione**, secondo le modalità stabilite al punto 1 dell'art. 7 "*Deposito telematico documentazione tecnica*" del Disciplinare Telematico, la seguente documentazione costituente l'**OFFERTA TECNICA**:

- **per il criterio A** della successiva Tabella 1 "PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – LAVORI ANALOGHI". Per ciascun intervento il concorrente dovrà presentare una Scheda indicante: - oggetto; - caratteristiche dimensionali dell'opera e relativi importi; - classi e categorie di lavori (SOA); - periodo di svolgimento (inizio e fine lavori); - il committente (pubblico o privato); - in caso di servizio espletato in RTP, indicazione della relativa quota di realizzazione all'interno del raggruppamento.
Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di un numero massimo di 2 (due) pagine in formato A4, con numerazione progressiva e univoca delle stesse, utilizzando il carattere "Times New Roman", dimensione carattere 12, interlinea doppia, margini superiore inferiore destro e sinistro minimo 2 cm ciascuno (in relazione al software di scrittura utilizzato, in luogo di tali norme redazionali è possibile utilizzare parametri equivalenti che restituiscano la medesima struttura formale e contenutistica, necessaria ai fini di un'omogeneità di valutazione); non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Dovrà essere allegato, inoltre, per ogni intervento, il certificato che attesta la regolare esecuzione da parte del Committente.
Non verranno prese in considerazione quelle commesse che risulteranno prive della attestazione di regolare esecuzione da parte del Committente.
- **per il criterio B** della successiva Tabella 1 "ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, MODALITA' REALIZZATIVE DEL LAVORO E GESTIONE INTERFERENZE". Il concorrente dovrà presentare una Scheda indicante: - l'organigramma della struttura di cantiere e le eventuali ulteriori figure professionali presenti; - attrezzature e macchinari che si intendono adottare; - Dovrà, inoltre, essere redatta una relazione descrittiva di un numero massimo di 4 (quattro) pagine in formato A4, con numerazione progressiva e univoca delle stesse, utilizzando il carattere "Times New Roman", dimensione carattere 12, interlinea doppia, margini superiore inferiore destro e sinistro minimo 2 cm ciascuno (in relazione al software di scrittura utilizzato, in luogo di tali norme redazionali è possibile utilizzare parametri equivalenti che restituiscano la medesima struttura formale e contenutistica, necessaria ai fini di un'omogeneità di valutazione); non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
- **per il criterio C** della successiva Tabella 1 "SOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGI CHE PER IL MIGLIORAMENTO

DEGLI ASPETTI ECOCOMPATIBILI DEI MATERIALI E DEGLI INTERVENTI A PROGETTO". Il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva di un numero massimo di 2 (due) pagine in formato A4, con numerazione progressiva e univoca delle stesse, utilizzando il carattere "Times New Roman", dimensione carattere 12, interlinea doppia, margini superiore inferiore destro e sinistro minimo 2 cm ciascuno (in relazione al software di scrittura utilizzato, in luogo di tali norme redazionali è possibile utilizzare parametri equivalenti che restituiscano la medesima struttura formale e contenutistica, necessaria ai fini di un'omogeneità di valutazione); non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari. Alla relazione potrà essere allegato un elaborato grafico indicante le soluzioni proposte.

- **per il criterio D** della successiva Tabella 1 "QUALIFICHE AZIENDALI". Il concorrente dovrà allegare le relative Certificazioni secondo le norme indicate ed in corso di validità.
- **per il criterio E** della successiva Tabella 1 "PROPOSTE MIGLIORATIVE". Il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva di un numero massimo di 4 (quattro) pagine in formato A4, con numerazione progressiva e univoca delle stesse, utilizzando il carattere "Times New Roman", dimensione carattere 12, interlinea doppia, margini superiore inferiore destro e sinistro minimo 2 cm ciascuno (in relazione al software di scrittura utilizzato, in luogo di tali norme redazionali è possibile utilizzare parametri equivalenti che restituiscano la medesima struttura formale e contenutistica, necessaria ai fini di un'omogeneità di valutazione); non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari. Alla relazione potranno essere allegati n. 2 (due) elaborati grafici indicanti le soluzioni proposte, eventualmente corredati da schede tecniche.

Tabella 1

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – LAVORI ANALOGHI	A.1	Sarà valutata l'attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo edilizio e tecnologico, nonché di dettaglio, di opere similari per tipologia di lavori e ambiente di intervento che il concorrente ha precedentemente svolto. Il concorrente dovrà produrre la documentazione relativa ad interventi svolti (prendendo a riferimento la data del certificato di ultimazione) negli ultimi dieci anni (max n. 5 lavori affini) a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, concernenti opere similari per tipologia di lavori e ambiente di esecuzione rispetto all'intervento oggetto di affidamento e che saranno valutati con particolare riguardo alla loro attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo edilizio e tecnologico, nonché di dettaglio, rispetto all'opera da realizzare. Verrà premiata la similarità dei lavori presentati rispetto all'incarico oggetto del presente affidamento, in termini di caratteristiche tecnologiche, complessità ed entità delle opere.
B	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, MODALITA' REALIZZATIVE DEL LAVORO E GESTIONE INTERFERENZE	B.1	Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione operativa delle attività di cantiere, strutturando la proposta sui seguenti pilastri fondamentali: 1. Struttura Organizzativa e Risorse Umane: - Organigramma Funzionale: Presentazione della struttura fissa di cantiere e delle figure di controllo (interne/esterne), completa di profili esperienziali; - Valutazione dei Profili: La qualità sarà valutata in base alla coerenza tra ruoli, mansioni e competenze, con focus su sicurezza, qualità dell'opera e rispetto del cronoprogramma; 2. Mezzi, Metodi e Gestione Commessa: - Dotazione Tecnica: Descrizione di attrezzature e macchinari e relative modalità d'uso; - Gestione Contrattuale: Modalità di interazione con la Committenza, Enti terzi e controllo degli approvvigionamenti; - Qualità e Sicurezza: Procedure di controllo della fase realizzativa e sistemi di protezione per la tutela di lavoratori e beni; - Competenze tecniche: Esposizione della metodologia operativa, supportata da eventuali esperienze analoghe; 3. Logistica del Contesto Urbano e mitigazione degli impatti

			ambientale e sociale, data la collocazione nel Centro Storico: - Analisi della Viabilità: Verifica dello stato di fatto e gestione del traffico in strade ristrette; - Gestione Interferenze: Strategie per minimizzare i disagi ai residenti, accordi con i privati e garanzia degli accessi alle proprietà limitrofe; - Accessibilità Mezzi: Definizione di percorsi vincolati per i mezzi pesanti, individuazione di aree di carico/scarico esterne (se necessario) ed utilizzo di mezzi di dimensioni ridotte o elettrici; - Monitoraggio dei Sottoservizi: Valutazione della portata delle pavimentazioni storiche e della presenza di sottoservizi fragili per evitare cedimenti durante il transito dei macchinari; - Comunicazione: Implementazione di sistemi di informazione alla cittadinanza (es. cartellonistica informativa avanzata, infopoint o contatti rapidi per segnalazioni); 4. Sicurezza e Miglioramento del P.S.C. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di progetto è da intendersi quale base minima; la proposta dovrà puntare a standard superiori: - Vigilanza Dinamica: Presidio costante durante le fasi di manovra dei mezzi in strade strette per prevenire incidenti con pedoni e turisti; - Sistemi Antintrusione: Protezione del cantiere e dei ponteggi per evitare l'accesso di estranei o atti vandalici, preservando la sicurezza dei beni e degli immobili privati confinanti.
C	SOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGI CHE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI ECOCOMPATIBILI DEI MATERIALI E DEGLI INTERVENTI A PROGETTO	C.1	Il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione del cantiere, descrivendone i processi e i metodi di esecuzione, mezzi e attrezzature utilizzati, al fine di contenere l'inquinamento ambientale e ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo delle lavorazioni. Dovrà, inoltre, esplicitare le eventuali soluzioni che si intendono proporre al fine di minimizzare complessivamente l'impatto ambientale dell'intervento e del cantiere, introducendo misure integrative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, il tutto a esclusivo onere del concorrente stesso. Per un cantiere Green è necessario assicurare l'uso di tecnologie ambientali e prodotti ambientali. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alle attività e quindi lavorazioni previste in progetto. In particolare, l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati evidenziando: - la massimizzazione del riutilizzo e riciclo dei materiali e dei rifiuti da costruzione e demolizione; - la massimizzazione dell'uso, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili; - le misure adottate per l'abbattimento delle polveri; - le misure di efficientamento nell'uso dell'energia nel cantiere (riutilizzo dell'acqua); - la certificazione qualitativa dei materiali utilizzati; - l'utilizzo di materiali ecologici ed atossici da utilizzare durante l'esecuzione delle lavorazioni. Infine, l'operatore economico dovrà illustrare una proposta relativa alla mitigazione dell'impatto del cantiere sul centro storico, con particolare riferimento alle esigenze di: - minimizzare l'impatto percettivo e l'estensione della zona asservita alle lavorazioni eseguite; - curare l'estetica del cantiere e la delimitazione fisica dello stesso, nonché la riduzione dell'impatto sulle attività ordinarie e straordinarie; - aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere, attraverso l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale, quali lampade a scarica di gas a basso contenuto energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc....

D	QUALIFICHE AZIENDALI	D.1	CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE. È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico in possesso del certificato Certificazione UNI/PDR 125/2022 - La voce fa riferimento al possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Certificazione UNI/PDR 125/2022).
		D.2	Possesso di certificazione di gestione ambientale EMAS o Certificazione ISO 14001 in corso di validità.
		D.3	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001 in corso di validità.
		D.4	Possesso di certificazione che identifica uno standard di gestione contro le diverse forme di corruzione e di promuovere una cultura aziendale etica per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 37001 in corso di validità.
		D.5	Possesso del Rating di legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in corso di validità. Valutazione tabellare: - 1 stella = 0 punti; - 2 stelle = 1,5 punti; - 3 stelle = 2 punti;
E	PROPOSTE MIGLIORATIVE	E.1	Il concorrente dovrà illustrare le eventuali migliorie da apportare all'opera da realizzare, con particolare riferimento a: - scelta di materiali d'opera performanti che migliorino sia il comportamento energetico che il comfort termico dell'edificio, nel pieno rispetto delle tipologie previste nel progetto a base di gara. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla selezione di materiali ed elementi con migliori valori di conducibilità (λ) ed elevata inerzia termica (capacità termica areica), al fine di ottimizzare lo sfasamento termico per i carichi estivi e ridurre le dispersioni invernali. Tali proposte dovranno essere dettagliate mediante schede tecniche e relazioni di calcolo comparativo che evidenzino il contributo di ciascun materiale al miglioramento della classe energetica dell'edificio rispetto alla soluzione base. Saranno valutate con maggior punteggio le soluzioni che integrano principi di economia circolare (es. contenuto di riciclato superiore ai minimi CAM) e materiali con certificazioni di durabilità superiori ai minimi di legge, comprovate da idonea documentazione del produttore; - scelta di impiantistica tecnologica performante che abbassi i costi di manutenzione e migliori il comportamento energetico, nel rispetto dei vincoli architettonici e della tipologia a pannelli radianti prevista. Saranno valutate proposte di unità di generazione (pompe di calore o sistemi ibridi) con parametri di efficienza stagionale (SCOP e SEER) superiori ai minimi di progetto. Particolare rilievo sarà attribuito all'adozione di sistemi di termoregolazione evoluta per singolo ambiente (dotati di sonde di umidità e temperatura) in grado di ottimizzare l'inerzia termica del sistema a pavimento, prevenire fenomeni di condensa superficiale e ridurre i consumi energetici. Saranno inoltre premiate soluzioni che prevedano componenti (pompe di circolazione, miscelatori) a bassissimo assorbimento elettrico e alta affidabilità meccanica, per minimizzare gli interventi di riparazione nel tempo; - accorgimenti tecnici per la facilitazione e la sicurezza delle attività manutentive, volti a ridurre i rischi per gli operatori e i costi di gestione per l'Amministrazione. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo: - all'utilizzo di linee vita certificate già integrate nel design del tetto, che superano i requisiti minimi di legge, preferibilmente del tipo "a scomparsa" o a basso profilo, per il rispetto del decoro architettonico, ovvero certificate per un numero di operatori simultanei superiore a 2; - all'adozione di soluzioni per la facile ispezionabilità dei collettori dell'impianto a pavimento e delle dorsali impiantistiche (es. vani tecnici dedicati, testine elettrotermiche con indicatori di stato meccanici);

			- all'installazione di sistemi di defangazione e filtrazione magnetica evoluti per il circuito radiante, al fine di proteggere gli scambiatori di calore e ridurre la frequenza di lavaggio delle tubazioni; - adozione di sistemi di monitoraggio predittivo finalizzati all'ottimizzazione della manutenzione e alla prevenzione dei guasti. A titolo esemplificativo, saranno valutate proposte riguardanti: 1- l'installazione di sistemi BMS (Building Management System) basati su protocolli aperti (es. Modbus, KNX, BacNet), per il monitoraggio in tempo reale dei parametri energetici (consumi elettrici, picchi di assorbimento) e funzionali (pressioni del circuito radiante, temperature di mandata/ritorno); 2- l'integrazione di sensori di umidità e allagamento nelle stratigrafie critiche (coperture, vani tecnici) e sensori di vibrazione/temperatura sui motori delle pompe di calore per l'analisi predittiva dei guasti meccanici; 3- la fornitura di un'interfaccia di gestione (Dashboard) intuitiva per l'Amministrazione, in grado di generare alert automatici (via e-mail/SMS) al superamento di soglie critiche, consentendo interventi mirati prima del verificarsi del fermo impianto; - Accorgimenti tecnici migliorativi riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, volti a valorizzare l'intervento e favorire la fruibilità universale dell'edificio. Saranno valutate con maggior punteggio proposte che prevedano: 1- l'utilizzo di segnaletica cromatica e tattile (percorsi LVE/Loges), integrata armoniosamente nelle pavimentazioni o nelle finiture, per facilitare l'orientamento cognitivo e sensoriale; 2- l'adozione di sistemi di automazione degli accessi (es. porte servoassistite, maniglioni ergonomici a contrasto cromatico) e di sistemi di citofonia/comunicazione accessibili anche a persone con disabilità sensoriali (es. segnali visivi oltre che acustici); 3- Soluzioni di illuminotecnica dedicata (luce biodinamica o contrasti luminosi localizzati) per evidenziare i cambi di quota, i varchi e gli ostacoli, migliorando la percezione spaziale per ipovedenti e anziani, nel rispetto del decoro storico dell'immobile.
--	--	--	--

Relativamente all'offerta tecnica complessivamente intesa **si precisa**:

- a. la modalità formale di presentazione prevista per l'Offerta Tecnica è finalizzata a costituire un piano omogeneo per la valutazione comparativa delle proposte. Proprio in base a detta ottica semplificatrice (dal lato formale), la Commissione procede alla lettura ed analisi del contenuto sostanziale in un perimetro formalmente analogo. Pertanto si precisa che: l'eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica come sopra perimetrata non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporta la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti.
- b. la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio/sub-criterio. In caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione (c.d. *soccorso procedimentale o istruttorio in senso stretto*, di cui all'art. 101, comma 3 del Codice).

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non sono ammesse le **Offerte tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- b) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

- c) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'Offerta tecnica non può:

- a) **prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara**, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, da intendersi quali precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica: non sono ammesse migliorie/integrazioni che richiedano nuove autorizzazioni o nuovi titoli abilitativi: in particolare sono ammesse offerte migliorative che possono consistere in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell'opera, la cui proposizione non sia tale da richiedere ulteriori autorizzazioni o titoli abilitativi rispetto a quelli già presenti;
- b) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza. Pertanto alle offerte tecniche NON dovranno essere allegati uno o più computi metrici estimativi o schede tecniche contenenti l'indicazione dei relativi costi. Si precisa altresì che, essendo **il cronoprogramma un elemento dell'offerta economica a supporto dell'eventuale ribasso del tempo di esecuzione lavori e quindi una componente dell'offerta economica, lo stesso non dovrà essere inserito nell'offerta tecnica e/o amministrativa ma esclusivamente quale elemento dell'offerta economica;**
- c) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta tecnica**. Si precisa, in sintesi, che le migliorie offerte non daranno luogo ad alcun riconoscimento economico a favore dell'impresa appaltatrice.
- d) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 15.1.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

NB 1: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento dell'**OFFERTA TECNICA**, debbono essere rispettate le indicazioni di cui al punto 1, dell'art. 7 "**Deposito telematico documentazione tecnica**", del Disciplinare telematico, di seguito riprodotte in stralcio.

Si precisa che tutti i file della documentazione tecnica dovranno avere formato pdf. (o pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è espressamente richiesta la firma digitale sul singolo file) ed essere contenuti in una cartella .zip. Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip_e pertanto non è necessario sottoscrivere digitalmente ogni file in essa contenuto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "**Tecnica**", predisposta nella sezione denominata "**Doc.gara**" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

Si precisa che l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

18. OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA" (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica*) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'**OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA** predisposta secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare Telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile a Sistema, nel quale immettere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale**, in cifre, **rispetto all'importo complessivo posto a base di gara** pari ad €. **624.204,04**, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (quantificati in €. 15.013,15);

(*) N.B. 1:

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante

- b) la **riduzione percentuale unica**, in cifre, del **tempo contrattuale** di esecuzione lavori relativo all'intervento, pari a **365** (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

N.B. 2:

- la riduzione percentuale unica del tempo contrattuale **non può essere superiore al 20%** del tempo di esecuzione previsto (73 giorni naturali consecutivi) e quindi tale da determinare una durata complessiva dei lavori inferiore a 292 giorni. Qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, verrà considerato alla stregua di un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima come sopra indicata.
- è possibile indicare solo riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni. Laddove l'applicazione della percentuale di riduzione indicata conduca ad un'entità decimale, questa verrà arrotondata all'unità superiore od inferiore a seconda che la cifra dopo la virgola sia pari o superiore oppure inferiore a 5.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il/i ribasso/i è/sono indicato/o con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque

- c) la stima dei **costi aziendali** (in cifre) relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. 3:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi aziendali comporta l'esclusione dalla gara.

- d) la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;

N.B. 4:

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al § 3. pari ad **€ 228.846,26** non sono ribassabili, nei termini *ivi* richiamati al N.B. 1. Tale valore ha carattere indicativo, infatti resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento). L'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di

quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi della manodopera comporta l'esclusione dalla gara

FARE ATTENZIONE: A pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta economica, allegare, nell'apposito spazio creato all'interno della piattaforma, il **cronoprogramma dei lavori** ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il cronoprogramma deve essere sviluppato mediante software per la gestione dei progetti quali, a titolo esemplificativo, *project*, *projectlibre*, *primus k* o equivalente ed accompagnato dalla WBS multidimensionale che dia conto dello sviluppo temporale delle diverse fasi di operatività del cantiere. Dal cronoprogramma allegato dovrà evidenziarsi:

- i. l'efficacia delle modalità di esecuzione dei lavori con riferimento all'articolazione delle varie fasi dell'intervento finalizzate a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi di esecuzione dichiarati;
- ii. l'efficacia nella gestione dei diversi team di lavoro anche in parallelo tra di loro.

N.B. Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere allegato anche nell'ipotesi in cui l'offerente non proponga alcuna riduzione temporale rispetto al termine da capitolato (giorni 365).

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto delle fasi previste dai punti 1) e 2), 3) dell'art. 8) del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche plurime, indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%) o che superino l'importo a base d'asta.

N.B. 3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte prive di firma digitale.

Saranno altresì escluse le offerte economiche inserite in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa o nell'offerta tecnica).

N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che l'offerta economica è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;

- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	60
2	Offerta economica (Riduzione prezzo)	30
3	Offerta tempo (Riduzione tempo di esecuzione)	10
	TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. La valutazione dei criteri avverrà con l'attribuzione di **"Punteggi discrezionali"**, **"Punteggi quantitativi"** e **"Punteggi tabellari"** da parte della Commissione come appresso specificato.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Non vi sono **"Punteggi quantitativi"**.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 2 di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – LAVORI ANALOGHI	8	A.1	Sarà valutata l'attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo edilizio e tecnologico, nonché di dettaglio, di opere similari per tipologia di lavori e ambiente di intervento che il concorrente ha precedentemente svolto. Il concorrente dovrà produrre la documentazione relativa ad interventi svolti (prendendo a riferimento la data del certificato di ultimazione) negli ultimi dieci anni (max n. 5 lavori affini) a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, concernenti opere similari per tipologia di lavori e ambiente di esecuzione rispetto all'intervento oggetto di affidamento e che saranno valutati con particolare riguardo alla loro attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo edilizio e tecnologico, nonché di dettaglio, rispetto all'opera da realizzare. Verrà premiata la similarità dei lavori presentati rispetto all'incarico oggetto del presente affidamento, in termini di caratteristiche tecnologiche, complessità ed entità delle opere.	8	
B	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, MODALITA' REALIZZATIVE DEL LAVORO E GESTIONE INTERFERENZE	12	B.1	Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione operativa delle attività di cantiere, strutturando la proposta sui seguenti pilastri fondamentali: 1. Struttura Organizzativa e Risorse Umane: - Organigramma Funzionale: Presentazione della struttura fissa di cantiere e delle figure di controllo (interne/esterne), completa di profili esperienziali; - Valutazione dei Profili: La qualità sarà valutata in base alla coerenza tra ruoli, mansioni e competenze, con focus su sicurezza, qualità dell'opera e rispetto del cronoprogramma; 2. Mezzi, Metodi e Gestione Commessa: - Dotazione Tecnica: Descrizione di attrezzature e	12	

				macchinari e relative modalità d'uso; - Gestione Contrattuale: Modalità di interazione con la Committenza, Enti terzi e controllo degli approvvigionamenti; - Qualità e Sicurezza: Procedure di controllo della fase realizzativa e sistemi di protezione per la tutela di lavoratori e beni; - Competenze tecniche: Esposizione della metodologia operativa, supportata da eventuali esperienze analoghe; 3. Logistica del Contesto Urbano e mitigazione degli impatti ambientale e sociale, data la collocazione nel Centro Storico: - Analisi della Viabilità: Verifica dello stato di fatto e gestione del traffico in strade ristrette; - Gestione Interferenze: Strategie per minimizzare i disagi ai residenti, accordi con i privati e garanzia degli accessi alle proprietà limitrofe; - Accessibilità Mezzi: Definizione di percorsi vincolati per i mezzi pesanti, individuazione di aree di carico/scarico esterne (se necessario) ed utilizzo di mezzi di dimensioni ridotte o elettrici; - Monitoraggio dei Sottoservizi: Valutazione della portata delle pavimentazioni storiche e della presenza di sottoservizi fragili per evitare cedimenti durante il transito dei macchinari; - Comunicazione: Implementazione di sistemi di informazione alla cittadinanza (es. cartellonistica informativa avanzata, infopoint o contatti rapidi per segnalazioni); 4. Sicurezza e Miglioramento del P.S.C. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di progetto è da intendersi quale base minima; la proposta dovrà puntare a standard superiori: - Vigilanza Dinamica: Presidio costante durante le fasi di manovra dei mezzi in strade strette per prevenire incidenti con pedoni e turisti; Sistemi Antintrusione: Protezione del cantiere e dei ponteggi per evitare l'accesso di estranei o atti vandalici, preservando la sicurezza dei beni e degli immobili privati confinanti.		
C	SOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI ECOCOMPATIBILI DEI MATERIALI E DEGLI INTERVENTI A PROGETTO	8	C.1	Il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione del cantiere, descrivendone i processi e i metodi di esecuzione, mezzi e attrezzature utilizzati, al fine di contenere l'inquinamento ambientale e ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo delle lavorazioni. Dovrà, inoltre, esplicitare le eventuali soluzioni che si intendono proporre al fine di minimizzare complessivamente l'impatto ambientale dell'intervento e del cantiere, introducendo misure integrative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, il tutto a esclusivo onere del concorrente stesso. Per un cantiere Green è necessario assicurare l'uso di tecnologie ambientali e prodotti ambientali. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alle attività e quindi lavorazioni previste in progetto. In particolare, l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati evidenziando: - la massimizzazione del riutilizzo e riciclo dei materiali e dei rifiuti da costruzione e demolizione; - la massimizzazione dell'uso, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili; - le misure adottate per l'abbattimento delle polveri; - le misure di efficientamento nell'uso dell'energia nel cantiere (riutilizzo dell'acqua); - la certificazione qualitativa dei materiali utilizzati; - l'utilizzo di materiali ecologici ed atossici da utilizzare durante l'esecuzione delle lavorazioni. Infine, l'operatore economico dovrà illustrare una proposta relativa alla mitigazione dell'impatto del cantiere sul centro storico, con particolare riferimento alle esigenze di: - minimizzare l'impatto percettivo e l'estensione della zona asservita alle lavorazioni eseguite; - curare l'estetica del cantiere e la delimitazione fisica dello stesso, nonché la riduzione dell'impatto sulle attività ordinarie e straordinarie;	8	

				- aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere, attraverso l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale, quali lampade a scarica di gas a basso contenuto energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc....		
D	QUALIFICHE AZIENDALI	8	D.1	CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE. È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico in possesso del certificato Certificazione UNI/PDR 125/2022. - La voce fa riferimento al possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Certificazione UNI/PDR 125/2022).		2
			D.2	Possesso di certificazione di gestione ambientale EMAS o Certificazione ISO 14001 in corso di validità.		1
			D.3	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001 in corso di validità.		1
			D.4	Possesso di certificazione che identifica uno standard di gestione contro le diverse forme di corruzione e di promuovere una cultura aziendale etica per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 37001 in corso di validità.		2
			D.5	Possesso del Rating di legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in corso di validità. Valutazione tabellare: - 1 stella = 0 punti; - 2 stelle = 1,5 punti; - 3 stelle = 2 punti;		2
E	PROPOSTE MIGLIORATIVE	24		Il concorrente dovrà illustrare le eventuali migliorie da apportare all'opera da realizzare, con particolare riferimento a: - scelta di materiali d'opera performanti che migliorino sia il comportamento energetico che il comfort termico dell'edificio, nel pieno rispetto delle tipologie previste nel progetto a base di gara. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla selezione di materiali ed elementi con migliori valori di conducibilità (λ) ed elevata inerzia termica (capacità termica areica), al fine di ottimizzare lo sfasamento termico per i carichi estivi e ridurre le dispersioni invernali. Tali proposte dovranno essere dettagliate mediante schede tecniche e relazioni di calcolo comparativo che evidenzino il contributo di ciascun materiale al miglioramento della classe energetica dell'edificio rispetto alla soluzione base. Saranno valutate con maggior punteggio le soluzioni che integrano principi di economia circolare (es. contenuto di riciclato superiore ai minimi CAM) e materiali con certificazioni di durabilità superiori ai minimi di legge, comprovate da idonea documentazione del produttore; - scelta di impiantistica tecnologica performante che abbassi i costi di manutenzione e migliori il comportamento energetico, nel rispetto dei vincoli architettonici e della tipologia a pannelli radianti prevista. Saranno valutate proposte di unità di generazione (pompe di calore o sistemi ibridi) con parametri di efficienza stagionale (SCOP e SEER) superiori ai minimi di progetto. Particolare rilievo sarà attribuito all'adozione di sistemi di termoregolazione evoluta per singolo ambiente (dotati di sonde di umidità e temperatura) in grado di ottimizzare l'inerzia termica del sistema a pavimento, prevenire fenomeni di condensa superficiale e ridurre i consumi energetici. Saranno inoltre premiate soluzioni che prevedano componenti (pompe di circolazione, miscelatori) a bassissimo assorbimento elettrico e alta affidabilità meccanica, per minimizzare gli interventi di riparazione nel tempo; - accorgimenti tecnici per la facilitazione e la sicurezza delle attività manutentive, volti a ridurre i rischi per gli operatori e i costi di gestione per l'Amministrazione. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo: - all'utilizzo di linee vita certificate già integrate nel design del tetto, che superano i requisiti minimi di legge, preferibilmente del tipo "a scomparsa" o a basso profilo, per il rispetto del decoro architettonico, ovvero certificate per un numero di operatori simultanei superiore a 2; - all'adozione di soluzioni per la facile ispezionabilità dei collettori dell'impianto a pavimento e delle dorsali impiantistiche	24	

			(es. vani tecnici dedicati, testine elettrotermiche con indicatori di stato meccanici); - all'installazione di sistemi di defangazione e filtrazione magnetica evoluti per il circuito radiante, al fine di proteggere gli scambiatori di calore e ridurre la frequenza di lavaggio delle tubazioni; - adozione di sistemi di monitoraggio predittivo finalizzati all'ottimizzazione della manutenzione e alla prevenzione dei guasti. A titolo esemplificativo, saranno valutate proposte riguardanti: 1- l'installazione di sistemi BMS (Building Management System) basati su protocolli aperti (es. Modbus, KNX, BacNet), per il monitoraggio in tempo reale dei parametri energetici (consumi elettrici, picchi di assorbimento) e funzionali (pressioni del circuito radiante, temperature di mandata/ritorno); 2- l'integrazione di sensori di umidità e allagamento nelle stratigrafie critiche (coperture, vani tecnici) e sensori di vibrazione/temperatura sui motori delle pompe di calore per l'analisi predittiva dei guasti meccanici; 3- la fornitura di un'interfaccia di gestione (Dashboard) intuitiva per l'Amministrazione, in grado di generare alert automatici (via e-mail/SMS) al superamento di soglie critiche, consentendo interventi mirati prima del verificarsi del fermo impianto; - Accorgimenti tecnici migliorativi riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, volti a valorizzare l'intervento e favorire la fruibilità universale dell'edificio. Saranno valutate con maggior punteggio proposte che prevedano: 1- l'utilizzo di segnaletica cromatica e tattile (percorsi LVE/Loges), integrata armoniosamente nelle pavimentazioni o nelle finiture, per facilitare l'orientamento cognitivo e sensoriale; 2- l'adozione di sistemi di automazione degli accessi (es. porte servoassistite, maniglioni ergonomici a contrasto cromatico) e di sistemi di citofonia/comunicazione accessibili anche a persone con disabilità sensoriali (es. segnali visivi oltre che acustici); 3- Soluzioni di illuminotecnica dedicata (luce biodinamica o contrasti luminosi localizzati) per evidenziare i cambi di quota, i varchi e gli ostacoli, migliorando la percezione spaziale per ipovedenti e anziani, nel rispetto del decoro storico dell'immobile.		
	Totale	60			

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella colonna **"D"** *"criteri discrezionali"* della tabella, è attribuito un coefficiente da parte della commissione, sulla base del metodo di **attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno** da parte di ciascun commissario come appresso specificato:

- per ciascuno degli elementi qualitativi a cui assegnare un punteggio discrezionale, si procederà secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	Sino a 1,0	Trattazione dettagliata ed estensiva Supera le aspettative espresse nel CSA grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche

		alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
Ottimo	Sino a 0,8	Trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel CSA, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	Trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	Trattazione appena esauriente I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto
Assente o Irrilevante	0,0	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascun coefficiente *definitivo* sarà quindi moltiplicato per massimo punteggio attribuibile al criterio (o, se presenti, sub criteri), ottenendo così il punteggio assegnato sulla base della valutazione eseguita.

Non sono presenti “*criteri quantitativi*” “**Q**”.

Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “**T**” “*criteri tabellari*” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto nella tabella medesima.

19.3. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella 3 di valutazione dell'offerta economica

Offerta prezzo - Max 30 punti	Offerta tempo – Max 10 punti
È attribuito all'offerta prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare: $V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$ Dove: R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente α = coefficiente = 0,50	È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare: $C_i = R_a / R_{max}$ dove: C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; R_a = riduzione percentuale del tempo contrattuale del concorrente i-esimo; R_{max} = riduzione percentuale del tempo contrattuale più conveniente;

N.B.: la riduzione percentuale unica del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto (determinato in n. 73 giorni naturali consecutivi). Qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, verrà considerato alla stregua di un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima come sopra indicata.

19.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore** attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
 P_a = peso criterio di valutazione a ;
 P_b = peso criterio di valutazione b ;
 P_n = peso criterio di valutazione n .

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 2: RIPARAMETRAZIONE - NO

- di non procedere ad alcuna riparametrazione al fine di evitare i rischi di possibile alterazione della concorrenza.

N.B. 3 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

In presenza di un'unica offerta, la piattaforma procederà, di default, all'attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valutazione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo di gestione della gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazione per valutazioni inerenti la presunzione di anomalia, in quanto dettata semplicemente dall'impostazione del Sistema. Gli elementi qualitativi e quantitativi offerti verranno infatti valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.**

N.B. 1:

Si precisa infatti la **procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura

l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) procederà a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il **giorno 27 aprile 2026 a partire dalle ore 13:30**.

Successivamente, e precisamente in data 28 aprile 2026, dalle ore 09:00 il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 2:

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà con le modalità di cui alla delibera n. 262/2023 e cioè attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE 2.0).

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute (si consiglia di seguire quanto riportato nel Manuale O.E. messo a disposizione dall'Autorità alla pagina: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> e precisamente al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+-+Manuale+utente+OE.pdf/08065cb3-136d-c515-c12d-9c7d7738ad96?t=1666619844780>

N.B. 3:

I verbali di gara verranno pubblicati nella sezione “Doc. Gara – Allegata” (presente all'interno della scheda telematica di gara) successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), d) ed e) del Codice

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla SUA, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce “*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica*” ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione alla SUA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal link <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> e sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RPA procederà al *download* delle offerte tecniche ed a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera d'invito.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, la RPA darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al § 18.

Il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara. La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio telematico ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RPA - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i **casi di esclusione** da disporre per:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**
- **presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

N.B. 1

Si ricorda tutti i verbali di gara verranno pubblicati nella sezione "Doc. Gara – Allegata" (presente all'interno della scheda telematica di gara) successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), d) ed e) del Codice

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi oggettivi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la migliore offerta anormalmente bassa. Quest'ultima sarà valutata in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, indicati nel bando o nell'avviso.

La RPA richiede al concorrente, tramite PAD/PEC, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto della commissione e/o del verificatore ai sensi dell'art. 41, comma 5 dell'allegato I.7 al Codice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La RPA esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 commi 4 e 5 del Codice, **le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti dal/i concorrente/i verificato/i, risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.**

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – o il RPA qualora l'apertura delle offerte economiche sia stata eseguita dalla SUA in quanto non soggette a valutazione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla SUA tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi,

quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara e quali obblighi contrattuali dell'aggiudicatario (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara)

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SUA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- **per quanto previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto;**
- **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.**

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la SUA si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la SUA procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

L'esclusione dell'operatore economico per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice) avverrà secondo quanto disposto dall'allegato II.10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 10;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta. Qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'approvazione, a favore del destinatario, della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542).

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

Successivamente si procede a ricalcolare il punteggio finale e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei confronti del secondo nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

N.B. 2

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice: ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione**, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

L'aggiudicazione è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Committente proceda ai sensi dell'articolo 88 comma 4-bis del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter del citato decreto

Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

Salvo quanto sopra, la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, motivato in base all'interesse della stazione appaltante e compatibilmente con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo la modalità prescritte all'art. 18, comma 1 del Codice e dal pertinente Regolamento Comunale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che saranno quantificate e comunicate del Comune Committente prima della stipula.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Al fine di garantire la tracciabilità dell'intera filiera delle imprese, l'appaltatore si impegna ad inserire in qualsiasi contratto che stipulerà con i subappaltatori/subcontraenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche le seguenti clausole:

- 1.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento assunto dal Comune Committente con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2014, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune Committente [<https://storico.comune.massa.ms.it/sites/default/files/Codice%20di%20comportamento%20Massa.pdf>].

27. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex

art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

28. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2.16 del CSA, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari a 0,5‰ (diconsi zerovirgolacinquepermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

E' previsto un premio di accelerazione come da art. 2.16 del CSA. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti la procedura dell'appalto è il TAR Marche. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante, in conformità al Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito "GDPR", e al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Fermo, avente sede legale a Fermo, 63900, in Largo Don Gaspare Morello n. 2/4, PEC: provincia.fermo@emarche.it, sito istituzionale <https://provincia.fermo.it>.

La Provincia di Fermo, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), a seguito di convenzione con gli Enti che hanno aderito al servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata "NET4MARKET" e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri etc.), assume il ruolo di "Contitolare del trattamento" ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell'interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all'art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4) è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D. Lgs. n.159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. n. 189/2016, convertito in L. n. 229/2016).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", etc.), la quale attribuisce al Titolare l'esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2) della presente informativa, alcun trattamento di profilazione o trattamento automatizzato, salvo l'adeguamento a future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari:

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;
- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Net4Market), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Fermo, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* gestita da Net4market - CSAmid S.r.l. di Cremona (CR)
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.n. 190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D. Lgs. n. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D. Lgs. n. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio online.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Fermo potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Fermo, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Fermo in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il Dirigente del Settore I "Affari generale e Legali – SUA – Risorse Umane" Dott. Lucia Marinangeli, e-mail lucia.marinangeli@provincia.fm.it, tel. +39 0734 232341.

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio "S.U.A.", nonché gli incaricati del trattamento della Società Net4market che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Fermo (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

La Società "Net4market - CSamed s.r.l.", avente sede principale a Cremona (CR) in Corso G. Matteotti n. 15, è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della suindicata piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

9. Diritti dell'interessato e diritto di reclamo

L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l'accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di

cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo, in osservanza al GDPR e al richiamato D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, ha nominato l'Avv. Nadia Corà della "Rete Entionline – All Privacy" quale Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) esterno. Il RPD si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali ed è contattabile direttamente dall'interessato attraverso la e-mail: consulenza@entionline.it e la PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

**p.c. della Dirigente
Dott. Lucia Marinangeli**

**la Funzionaria E.Q.
Dott.ssa Mara Gambini**

Per eventuali informazioni:

Referente

Arch. Catia Stifani

Tel: 0734/232279

e-mail: catia.stifani@provincia.fm.it